



Lavoro. Nel bilancio si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte, diverse da quelle di interesse generale;

- b) nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Cts, il bilancio delle Associazioni Slow Food Regionali e Territoriali può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa secondo gli schemi e la modulistica definiti dal Ministero del Lavoro;
- c) il bilancio preventivo in conformità al piano di attività dell'Associazione;
- d) il bilancio sociale laddove sussistano i requisiti previsti dall'art. 14 del Cts.

22.3 I bilanci d'esercizio di tutti i livelli associativi sono sottoposti per l'approvazione dei rispettivi organi secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 31 marzo per le Associazioni Slow Food Territoriali;
- b) entro il 30 aprile per le Associazioni Slow Food Regionali;
- c) entro il 31 maggio per l'Associazione Nazionale.

22.4 Laddove sussistano gravi e motivati impedimenti, l'approvazione può essere differita di massimo 15 giorni.

22.5 Le Associazioni di tutti i livelli forniscono adeguata informativa in merito ai principi della trasparenza e delle responsabilità (accountability), dedicando un'apposita sezione del sito internet, in alternativa sul sito della rete, atta a fornire tutte le informazioni utili per il rispetto di tali principi.

22.6 In particolare, a tutti i livelli, pubblicano:

- a) l'elenco delle persone che hanno la rappresentanza dell'ente ed i relativi poteri di rappresentanza;
- b) l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai soci quando vengano superati i limiti previsti dal Cts;
- c) il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale approvati dall'Assemblea dei Soci;
- d) lo Statuto e tutti i regolamenti.

#### ART. 23 – STATUTO E REGOLAMENTI

23.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate esclusivamente dall'Assemblea Nazionale ad eccezione per quanto previsto al punto successivo del presente articolo.

23.2 Il presente Statuto, che costituisce lo Statuto di ogni livello territoriale, fatti salvi i necessari adeguamenti tenuto conto delle singole denominazioni, delle sedi e del funzionamento a livello territoriale e regionale, verrà adottato da tutti i livelli associativi di cui all'art. 4 attraverso un atto formazione di adozione in sede assembleare e di adesione all'Associazione.

23.3 L'Associazione potrà disciplinare l'organizzazione e il suo funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci. Tali regolamenti disciplinano la nomina dei delegati di ciascuna componente territoriale per la partecipazione sulla base di principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i soci e con un criterio proporzionale rispetto al numero dei soci, già indicati nel presente Statuto all'art. 12. I regolamenti disciplinano altresì le modalità di adesione all'Associazione ai vari livelli.

#### ART. 24 – MARCHIO SLOW FOOD

24.1 Il nome e il logo dell'Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.

24.2 La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che ne autorizza l'uso ai propri soci, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell'ambito delle loro competenze, secondo i principi e le norme della Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food, che è parte integrante del presente Statuto e che i soci si impegnano a osservare integralmente.

24.3 Eventuali modifiche alla Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food avranno efficacia immediata.

#### ART. 25 – ESTINZIONE

25.1 L'estinzione (o scioglimento) dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

25.2 In caso di estinzione (o scioglimento) dell'Associazione nazionale, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità affini a quelle di Slow Food Italia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Cts.

25.3 In caso di estinzione (o scioglimento) di una Associazione di livello Territoriale o Regionale, il patrimonio residuo è devoluto all'Associazione Nazionale o secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 49 del Cts.

25.4 L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri amministratori.

#### ART. 26 – RINVIO

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Cts, dal Codice Civile o da altra normativa di riferimento.

#### ART. 27 – NORME TRANSITORIE

27.1 Le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali che intendono aderire a Slow Food Italia dovranno presentare istanza di adesione e deliberare l'adozione del presente testo statutario fatto salvo quanto previsto all'art. 23 del presente Statuto entro 12 mesi dal verbale di approvazione dell'Assemblea Nazionale.

27.2 Contestualmente, gli organi competenti provvederanno a confermare o rinominare gli organi associativi eletti e attualmente in carica.

27.3 È prevista la revoca automatica del marchio e della denominazione Slow Food in capo alle Associazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto nel caso in cui queste non provvederanno a modificare il proprio assetto in Aps entro i termini previsti dal presente Statuto.